



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: PRODUZIONI AGRICOLE E MARKETING AGROALIMENTARE

DETERMINAZIONE

N. A6707 del 30/06/2011

Proposta n. 13762 del 27/06/2011

Oggetto:

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Rilascio autorizzazione alla gestione di una stazione di monta naturale equina pubblica. Ditta: SOC. AGR. EN GHEDI A R. L. - Roma - Codice stazione RM0214E - Quinquennio 2011 - 2015.

Proponente:

Estensore	CORIOLOANO ROBERTO	_____
Responsabile del procedimento	CORIOLOANO ROBERTO	_____
Responsabile dell' Area	N. BIONDINI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”.

D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”.

D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

Rilascio autorizzazione alla gestione di una stazione di monta naturale equina **pubblica**.

Ditta: **SOC. AGR. EN GHEDI A R. L.** – Roma – Codice stazione **RM0214E** – Quinquennio **2011 – 2015**.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Marketing Agroalimentare;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISO l’Atto di Organizzazione n. A6207 del 20 giugno 2011 con il quale il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio ha delegato il Direttore Regionale Agricoltura ad adottare determinazioni dirigenziali relative a diversi procedimenti amministrativi fra i quali quelli relativi agli interventi per l’attuazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;

PRESO ATTO della domanda presentata all’allora Area Decentrata Agricoltura di Roma il 23-09-2010, acquisita al protocollo della medesima Area al n. 168004 del 27-09-2010, con la quale Iacuitto Carola, in qualità di amministratore unico della ditta “Soc. Agr. En Ghedi a r. l.”, con sede legale in Comune di Ponzano Romano (RM), contrada S. Angelo, 25, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina pubblica, sita in Comune di Ponzano Romano (RM), loc. Valle Lacera snc;

VISTO il verbale del 11-04-2010 dell’Area Settore Provinciale Agricoltura di Roma, trasmesso alla Direzione Regionale Agricoltura con nota n. 248218 del 8 giugno 2011, con il quale l’apposita Commissione provinciale, nominata con determinazione C0412 del 25/03/2004, ha proposto di accogliere la sopra citata domanda per il rilascio dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina pubblica, in favore della ditta “Soc. Agr. En Ghedi a r. l.”, sita in Comune di Ponzano Romano (RM), loc. Valle Lacera snc, ai sensi dell’articolo 2 del sopra richiamato D.M. 19 luglio 2000, n. 403, nonché delle indicazioni operative di competenza regionale di cui al *documento* approvato con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare il punto 1.1;

DETERMINA

in conformità con le premesse,

- 1) **di rilasciare**, alla ditta “**SOC. AGR. EN GHEDI A R. L.**” con sede legale in Comune di Ponzano Romano (RM), contrada S. Angelo, 25, rappresentante legale **Iacuito Carola**, nata a Roma il 23 ottobre 1989, residente in Comune di Bracciano (RM), via Delle Magnolie, 26, **l'autorizzazione** alla gestione della **stazione di monta naturale equina pubblica** sita in Comune di Ponzano Romano (RM), loc. Valle Lacera snc – partita IVA 10915121007, per il quinquennio **2011 – 2015**;
- 2) **di prendere atto**:
 - a) che nella stazione opera uno stallone di razza *Tolfetana*;
- 3) **di stabilire**:
 - a) che la stazione **non è autorizzata** all'inseminazione artificiale con impiego di seme equino fresco prelevato dagli stalloni che operano nella stazione medesima;
 - b) di assegnare alla predetta stazione di monta il codice univoco a livello nazionale: **RM0214E**
 - c) che il termine di validità della suddetta autorizzazione scade il 31 dicembre 2015;
 - d) che per il rinnovo della autorizzazione dovrà essere presentata la relativa domanda entro il 30 settembre 2015;
 - e) che la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato;
 - f) che il gestore della stazione di monta naturale equina pubblica è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti all'articolo 6 del D.M. 19 luglio 2000 n. 403, e richiamati al punto *I.1.4* del *documento* approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare:
 - a comunicare all'Area Settore Provinciale Agricoltura di Roma, entro il 15 dicembre di di ciascun anno:
 - le tariffe di monta per ciascun riproduttore impiegato nella stazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), del citato D.M. n. 403/2000;
 - l'elenco dei riproduttori iscritti ai libri genealogici od ai registri anagrafici, impiegati nella stazione, ai termini dell'articolo 6, comma 1, lettera l), del citato D.M. n. 403/2000;
 - a registrare tutti gli atti fecondativi utilizzando i moduli di avvenuto accoppiamento (Certificato di Intervento Fecondativo) rilasciati dall'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio, ed a conservare i predetti moduli per almeno tre anni;
 - a rilasciare al proprietario della fattrice copia del Certificato di Intervento Fecondativo;
 - a trasmettere, in qualità di responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera c) del citato D.M., la parte del modulo del certificato di intervento fecondativo, all'uopo predisposta, alla Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio, entro sessanta giorni dall'intervento fecondativo, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del sopra citato D.M.;
 - a consentire il libero accesso, ai locali della stazione di monta, al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del succitato D.M. n. 403/2000;
 - a presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall'autorità competente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del citato D.M. n. 403/2000;

- a comunicare entro trenta giorni, all'Area Settore Provinciale Agricoltura di Roma, l'immissione nella stazione di monta, di un nuovo riproduttore, allegando copia del certificato di iscrizione nella sezione dei riproduttori maschi, oppure copia del certificato di iscrizione al registro anagrafico, nonché comunicare alla stessa Area, entro lo stesso termine di trenta giorni, la cessazione della attività di un riproduttore maschio;
 - a comunicare entro trenta giorni, alla predetta Area, la sostituzione del medico veterinario che garantisce la regolarità del prelevamento e dell'utilizzazione del materiale seminale equino fresco, qualora la stazione sia stata autorizzata in merito;
 - ad uniformarsi alle prescrizioni emanate dal competente servizio veterinario della AUSL competente per territorio, in materia di profilassi e di polizia veterinaria;
 - a denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa nei propri riproduttori, di qualsiasi manifestazione sospetta di malattia infettiva e diffusiva;
 - a non mantenere nella stazione maschi interi in età da riproduzione non autorizzati alla monta, anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore delle fattrici;
 - a non detenere nei locali della stazione attrezzature atte alla refrigerazione, al congelamento ed al trattamento del materiale seminale;
 - a non ricoverare nelle stesse strutture di stabulazione, che devono essere nettamente separate le une dalle altre, animali di specie diverse;
 - ad adibire alla monta naturale pubblica solo i riproduttori maschi che soddisfano le condizioni indicate all'articolo 4 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403. Nel caso di cavalli di razza *Purosangue inglese* e *Trottatore italiano*, i riproduttori maschi devono essere iscritti, oltre che al libro genealogico, anche all'apposito repertorio degli stalloni di cui all'articolo 3 comma 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, come stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera a), della medesima legge.
- 4) di incaricare l'Area "Produzioni Agricole e Marketing Agroalimentare", della Direzione Regionale Agricoltura, a trasmettere la presente Determinazione all'Area Settore Provinciale Agricoltura di Roma, che provvederà a notificare la stessa alla "Soc. Agr. En Ghedi a r. l."

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore Regionale Agricoltura
Dott. Roberto Ottaviani